

organi preposti la puntuale verifica dei parametri che compongono la formula della tariffa di pedaggio, con particolare riferimento a quelli legati all'effettivo andamento degli investimenti previsti. Tali verifiche hanno comportato la necessità di apportare alcune integrazioni al quadro regolatorio vigente, attraverso un intervento del CIPE in conformità a un parere emesso dal NARS, l'organismo tecnico competente in materia di regolazione tariffaria. All'esito positivo di tali approfondimenti sono stati ripristinati gli adeguamenti dei pedaggi autostradali (aprile 2013).

Entro il 15 ottobre di ogni anno, il concessionario di una tratta autostradale formula la proposta di variazioni tariffarie che intende applicare tenendo conto dei parametri relativi agli investimenti effettuati⁶⁸¹. L'organo regolatore (Ministero delle Infrastrutture) ha tempo fino al 15 dicembre di ogni anno per approvare o rigettare le modifiche proposte, tenendo conto esclusivamente della correttezza dei valori inseriti nella formula nonché della sussistenza di eventuali gravi inadempienze rispetto alla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.

A partire da febbraio 2014 e fino al 31 dicembre 2015 i pendolari godranno di una agevolazione tariffaria del 20 per cento di sconto sulle tariffe autostradali. Potrà usufruire dello sconto chi farà per venti volte il percorso di andata e ritorno (40 tratte) su un tragitto definito da casello a casello, per una tratta massima di 50 chilometri (50 andata e 50 ritorno).

Lo sconto scenderà progressivamente dal 20 al 10 per cento al diminuire dei viaggi sino alla soglia minima di dieci viaggi di andata e ritorno (20 tratte), sotto la quale è difficile essere definiti pendolari.

La Legge di Stabilità per il 2014⁶⁸² ha disposto il riordino del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori. In particolare, tra le attribuzioni del Comitato centrale rientrano: *i*) funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, all'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore; *ii*) verifica dell'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte; *iii*) controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione. Inoltre, la composizione del Comitato viene integrata con la presenza di un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali riconosciute.

Servizio Taxi e Servizio noleggio con conducente

Il D.L. 'Proroga termini'⁶⁸³ sposta al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione del decreto con cui il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti adotta disposizioni tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

⁶⁸¹ D.L. 69/2013, art. 27.

⁶⁸² L. 147/2013, art. 1 co. 92-94.

⁶⁸³ D.L. 150/2013.

Settore del trasporto aereo

I gestori di aeroporti che erogano contributi, sussidi o ogni altra forma di emolumento ai vettori aerei in funzione dell'avviamento e sviluppo di rotte destinate a soddisfare e promuovere la domanda nei rispettivi bacini di utenza, devono esperire procedure di scelta del beneficiario concorrenziali, trasparenti e tali da garantire la più ampia partecipazione dei vettori potenzialmente interessati.

I gestori aeroportuali comunicano all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAV) l'esito delle procedure di gara, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di trasparenza e concorrenzialità⁶⁸⁴.

Questo intervento normativo mira a fornire uno strumento trasparente ed efficace per monitorare e vigilare sugli accordi che intervengono, negli aeroporti nazionali, tra le società concessionarie della gestione degli aeroporti pubblici e i vettori aerei. Tali accordi, sempre più numerosi, prevedono spesso l'erogazione di somme dai gestori ai vettori per sostenere il rilancio e lo sviluppo commerciale di nuovi aeroporti o nuove rotte.

L'obiettivo è verificare che le risorse finanziarie, oggetto di tali accordi, siano erogate in modo trasparente e competitivo e costituiscano effettivamente occasioni di sviluppo economico, garantendo l'accessibilità a Regioni attualmente poco collegate, evitando sprechi e soprattutto distorsioni concorrenziali del mercato interno.

Distribuzione dei carburanti

Gli interventi che hanno riguardato il settore negli ultimi anni tendono a rendere il mercato dei carburanti più concorrenziale e a incidere sul livello dei prezzi, rafforzando la tutela dei consumatori, la trasparenza dei prezzi e la qualità del servizio offerto.

A marzo 2013, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico è stata adottata una direttiva che uniforma, su tutto il territorio nazionale, le procedure da seguire per le operazioni di verifica di distributori di carburanti a normativa comunitaria, nazionale e apparecchiature ausiliarie (*self service*) dotate di un certificato di valutazione/prova rilasciato da un organismo notificato.

La verifica ha l'obiettivo di garantire la correttezza della misurazione delle quantità di carburanti erogate, anche a tutela dei consumatori. Il provvedimento, inoltre, al fine di non gravare di oneri indebiti i fabbricanti di strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e di evitare duplicazioni di controlli, introduce elementi di semplificazione di disposizioni nazionali e di armonizzazione a quelle comunitarie. L'applicazione della direttiva è immediata⁶⁸⁵.

Nell'ambito degli interventi pro-concorrenziali⁶⁸⁶, al GME è stato affidato il compito di sviluppare una piattaforma di mercato della logistica petrolifera di olii

⁶⁸⁴ D.L. 145/2013, 'Destinazione Italia', art.13.

⁶⁸⁵ Essa cioè decorre dalla sua conoscenza, cui è preordinata la pubblicazione sul sito internet del Ministero e, non è quindi, subordinata alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che è comunque effettuata per garantire la massima diffusione della stessa.

⁶⁸⁶ D.Lgs. 249/2012.

minerali, finalizzata a facilitare la negoziazione di capacità logistiche di breve, medio e lungo termine, nonché di costituire una piattaforma di mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi, per favorire la negoziazione di prodotti petroliferi liquidi per autotrazione. Obiettivo della misura è rafforzare la legislazione nazionale in materia di scorte petrolifere di sicurezza, nonché promuovere il livello di concorrenza nel settore petrolifero, ampliando le opportunità di offerta e di approvvigionamento di servizi logistici e di prodotti petroliferi.

Un primo passo in tal senso è stato compiuto, a luglio del 2013, dal GME che ha predisposto una Piattaforma di Rilevazione della Capacità di Stoccaggio di Oli Minerali (PDC-oil) per l'acquisizione e la gestione dei dati anagrafici dei soggetti obbligati, oltre che delle informazioni e dei dati riguardanti la capacità logistica nella titolarità degli stessi. I soggetti obbligati⁶⁸⁷ possono procedere all'iscrizione alla PDC-oil a partire dal 4 luglio 2013, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento della piattaforma stessa.

A ulteriore tutela dei consumatori sono stati introdotti una serie di obblighi informativi sul prezzo dei carburanti, che hanno lo scopo di facilitare l'automobilista nella verifica dei prezzi. Dal 24 maggio 2013 sui cartelloni stradali dei distributori di carburanti è obbligatorio esporre i prezzi dando meno evidenza ai millesimi di euro⁶⁸⁸. Tale obbligo di comunicazione dei prezzi, previsto inizialmente per i soli impianti autostradali, è esteso progressivamente agli impianti lungo le strade statali e poi su tutta la rete stradale.

Altre misure riguardano in maniera specifica la facilitazione del processo di razionalizzazione della rete, con contributi e facilitazioni per la chiusura degli impianti. A luglio 2013 è entrato in vigore il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 aprile 2013 concernente i contributi per i costi di ripristino ambientale sostenuti dai titolari di distributori di carburanti a seguito della chiusura degli impianti, a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti. La norma prevede anche il rifinanziamento del Fondo stesso. Inoltre, i titolari di autorizzazione o concessione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, che chiudano gli stessi impianti dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014, possono ottenere: *i)* gli indennizzi per la chiusura di tali impianti dovuta a ristrutturazione della rete, in caso di soggetti titolari di impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, con non più di dieci impianti; *ii)* i contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione dei carburanti.

Ai fini della determinazione dei contributi per i costi ambientali di ripristino, può essere riconosciuto un contributo pari al 60 per cento dei costi effettivamente

⁶⁸⁷ Con circolare ministeriale del 1° luglio 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che i soggetti sottoposti all'obbligo di comunicazione dei dati inerenti la capacità di stoccaggio di oli minerali di cui all'art. 21, comma 2 del d.lgs. 249/2012 nei confronti del GME, sono i soggetti titolari dell'impianto, ovvero in caso di locazione dell'impianto, i soli soggetti locatari.

⁶⁸⁸ L'obbligo fa parte delle nuove regole previste per la cartellonistica dei punti vendita di carburanti introdotti e dal D.M. MISE del 17 gennaio 2013. A partire dal 24 maggio i millesimi di euro devono essere scritti con caratteri più piccoli - apice o pedice - e con colori diversi da quelli utilizzati per la parte di prezzo più significativa per il consumatore: euro e centesimi di euro. Lo scopo della regola è anche quello di aiutare l'automobilista a non scegliere solo sulla base della terza cifra decimale (millesimi) rinunciando così ad altri importanti criteri di scelta, quali ad esempio la vicinanza dell'impianto o la qualità del servizio, per un beneficio limitato a pochi centesimi di risparmio complessivo.

sostenuti per le specifiche attività, il quale non potrà eccedere complessivamente la somma di 70.000 euro per ciascun impianto e comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo.

Il Fondo è integrato attraverso un contributo a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti della rete ordinaria, articolato in una componente fissa (a carico dei soggetti titolari di impianti, pari a 100 euro o a 2.000 euro per gli impianti dichiarati incompatibili) e in una componente variabile (calcolata su ogni litro di carburante per autotrazione venduto sulla rete ordinaria nell'anno 2013, nella misura di 0,0015 euro a carico dei soggetti titolari di impianti e di 0,0005 euro a carico dei gestori).

Con il D.L.69/2013 sono state estese le erogazioni del Fondo per la razionalizzazione della rete dei carburanti alla diffusione dell'uso del metano e del GPL per autotrazione nelle aree con scarsa presenza d'impianti di distribuzione di tale carburante. In particolare, i contributi vengono erogati anche per la chiusura e contestuale trasformazione da impianti di distribuzione di carburanti in impianti di distribuzione esclusiva di metano o di GPL per autotrazione.

La stessa norma⁶⁸⁹ stabilisce la riduzione dell'accisa sul gasolio denaturato - utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra - a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La riduzione prevista corrisponde all'accisa minima a livello comunitario, pari a 25 euro per 1.000 litri di gasolio⁶⁹⁰ e comporta l'impegno, per chi ne beneficia, a ridurre progressivamente il consumo di gasolio, con finalità ambientali. Il decreto ministeriale di attuazione (Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia) è in corso di emanazione e prevede l'applicazione dell'accisa ridotta a fronte di una riduzione dei consumi nella misura del 3 per cento annuale.

Il D.L. 'Destinazione Italia' introduce una misura volta a non far aumentare, dal 4,5 per cento in vigore nel 2013 al previsto 5 per cento del 2014, la quota minima di miscelazione dei biocarburanti nella benzina e nel gasolio del settore dei trasporti. Tale misura si rende necessaria per non gravare ulteriormente sul prezzo dei carburanti in una congiuntura sfavorevole per il consumo degli stessi, dovuto sia agli alti prezzi della materia prima, che all'aumento delle accise (in parte avvenuto e in parte previsto nel 2014).

La norma è anche diretta ad uniformare il sistema di calcolo dell'obbligo di immissione di biocarburanti in Italia a quanto avviene in alcuni altri Paesi europei. Infine si eliminano alcune limitazioni sull'uso di materie prime da utilizzare nella produzione dei biocarburanti, e viene elevata la soglia massima di utilizzo di materia prima rifiuti e sottoprodotti, portandola al 40 per cento, al fine di incentivare l'impiego di tale materia prima.

⁶⁸⁹ Articolo 6, comma 1.

⁶⁹⁰ Attualmente il settore agricolo beneficia dell'accisa sul carburante ridotta al 22 per cento. La disposizione in questione riguarda, pertanto l'ulteriore riduzione per i serricoltori, in considerazione degli alti costi sostenuti per il riscaldamento delle strutture di coltivazione in ambiente protetto.

Disegno di legge per lo sviluppo economico e l'avvio del Piano 'Destinazione Italia' - Misure in materia di distribuzione dei carburanti

In considerazione della necessità di una razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, resa non più rinviabile dal forte calo dei consumi di carburante, e auspicata dalle imprese di settore e dalle stesse associazioni sindacali dei gestori, il DdL per lo sviluppo e per l'avvio del Piano Destinazione Italia (art.2, co. 19-21), prevede la rialimentazione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, operante da anni presso la Cassa Conguaglio GPL, secondo modalità che incentivino e accelerino le chiusure degli impianti meno efficienti per due anni.

A tal fine viene stabilita una contribuzione al Fondo da parte di ogni titolare, proporzionale ai litri di carburante venduti ogni anno, ma opportunamente ridotta per tenere conto degli impianti chiusi dallo stesso titolare nell'anno precedente. Con lo stesso Fondo, al fine di ridurre il potenziale impatto sociale ed economico di tali nuove chiusure, potranno essere corrisposti ai gestori indennizzi per la perdita dell'attività, estesi per tali soggetti anche ai casi di trasformazione dell'impianto in totalmente automatizzato. Al fine di contenere la possibilità che parte della contribuzione al Fondo possa essere riversata sui prezzi finali dei carburanti, già gravati da forti accise, la contribuzione totale al Fondo viene articolata su 5 anni.

La denominazione della Cassa Conguaglio GPL viene aggiornata in Cassa Conguaglio Carburanti. Essa prosegue la sua attività fino al conseguimento dell'obiettivo della chiusura di almeno 5000 impianti e, una volta accertato tale obiettivo, determinato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si procederà alla sua liquidazione.

Servizi pubblici locali di rilevanza economica

Il grado di liberalizzazione dei servizi pubblici locali è ancora insufficiente e numerose barriere alla concorrenza influiscono sulle *performance* dei principali settori coinvolti (trasporto pubblico locale, gestione dei rifiuti urbani, gestione delle aree di sosta, illuminazione pubblica). In vista di un intervento coordinato e strutturato su questo settore, che ha risentito fortemente dell'instabilità normativa, è stata avviata e conclusa un'importante ricognizione della legislazione vigente.

La rassegna normativa sui servizi pubblici locali

All'indomani della sentenza della Corte Costituzionale 199/2012 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 del D.L. 138/2011, nel quale si disciplinavano le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, si poneva il problema di quale fosse la disciplina residua vigente nei settori interessati. Per offrire una prima soluzione, il precedente Governo ha dato impulso all'elaborazione di uno studio volto a ricostruire il quadro della regolamentazione applicabile. È stato così istituito un Tavolo tecnico che ha elaborato un documento di raccolta della normativa e della giurisprudenza nazionali ed europee applicabili ai servizi pubblici locali di rilevanza economica⁶⁹¹. La rassegna è stata predisposta da INVITALIA nell'ambito di un Progetto PON GAS che prevede un'azione di rafforzamento della capacità istituzionale delle autonomie territoriali. Hanno contribuito ai lavori del Tavolo di coordinamento anche i rappresentanti delle associazioni di categoria Federutility, Federambiente, Asstra e Confservizi.

⁶⁹¹ Il documento è disponibile sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico all'indirizzo http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Raccolta_normativa_SPL.pdf

Il documento costituisce uno strumento a supporto delle amministrazioni interessate e degli operatori del settore chiamati a orientarsi in un contesto normativo nazionale ed europeo che, negli ultimi anni, ha conosciuto rilevanti modifiche.

Il lavoro è articolato in quattro titoli, preceduti da altrettante note esplicative, che contengono la disciplina e gli orientamenti giurisprudenziali in tema di: *i)* organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e funzioni degli enti territoriali; *ii)* affidamento dei servizi e concorrenza; *iii)* gestione delle reti e società a partecipazione pubblica; *iv)* regolazione. Il documento contiene anche tre capitoli contenenti la disciplina specifica dei settori idrico, trasporti pubblici locali e rifiuti.

Alcuni progressi sono stati fatti a livello settoriale, e al fine di rafforzare i più recenti sviluppi regolatori verrà istituito presso il MISE, un Osservatorio dei Servizi Pubblici Locali, con finalità di raccolta e pubblicazione di dati e informazioni di tipo giuridico/economico, attraverso un portale dedicato e volto ad assicurare iniziative di supporto agli enti locali per accelerare e stimolare l'applicazione delle norme ancora non attuate e promuovere una riorganizzazione efficiente dei servizi.

Il D.L. 'Proroga termini'⁶⁹² in materia di adeguamento degli affidamenti di servizi pubblici locali di rilevanza economica non conformi alla normativa europea, proroga fino al 31 dicembre 2014 la possibilità che il servizio sia espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore, nel caso in cui siano state già avviate le procedure di affidamento (il precedente termine era dicembre 2013). Nel caso in cui non venga deliberato l'affidamento entro il 30 giugno 2014, il prefetto competente per territorio provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento, entro il 31 dicembre 2014. Tali disposizioni non si applicano agli affidamenti nel servizio di distribuzione di gas naturale, nel servizio di distribuzione di energia elettrica e nella gestione delle farmacie comunali.

La distribuzione del gas

Procede il percorso normativo teso a favorire l'avvio delle gare pubbliche d'ambito per l'affidamento del servizio. Nel corso del 2012 è stato predisposto il quadro normativo per consentire agli Enti Locali di avviare le gare per ambiti territoriali minimi, in modo da incrementarne l'efficienza gestionale e impegnare i nuovi gestori a investimenti che completino la metanizzazione del Paese, potenzino e sostituiscano le reti obsolete. Per velocizzare e dare certezza all'avvio delle prime gare di distribuzione del gas per ambiti territoriali è stata introdotta una specifica disposizione nel Decreto 'Fare', che ha reso vincolanti i termini di individuazione delle stazioni appaltanti nonché per la pubblicazione dei bandi di gara. Sono stati rafforzati i termini e le competenze delle Regioni, prevedendo una penalizzazione economica per i Comuni che ritardino a individuare la stazione appaltante e disponendo un potere sostitutivo statale.

In particolare, i termini per l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio di ambito diventano

⁶⁹² D.L. 150/2013.

perentori⁶⁹³. Scaduti tali termini, la Regione competente avvia la procedura di gara mediante la nomina di un commissario *ad acta*. Se, trascorsi 4 mesi dalla scadenza, la Regione non ha provveduto alla nomina del commissario, subentra il MISE.

Gli enti locali che non abbiano rispettato i termini per la scelta della stazione appaltante, vengono penalizzati economicamente: il 20 per cento delle somme che sarebbero ad essi spettate a seguito della gara dovrà essere versato presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, al fine della riduzione delle tariffe di distribuzione nell'ambito corrispondente.

A ciò si aggiunge quanto stabilito con il decreto 'Destinazione Italia'⁶⁹⁴, che ha introdotto una metodologia quanto più uniforme per il calcolo del valore di rimborso dovuto al gestore uscente, in tutti quei casi in cui una dettagliata metodologia di calcolo del VIR non sia prevista nei contratti o nelle concessioni di servizio, ovvero laddove non sia desumibile dalla volontà contrattuale delle parti. La metodologia adottabile in questi casi, o nei casi in cui quella prevista sia incompleta, verrà dettagliata nelle linee guida del MISE, di prossima emanazione.

Il medesimo articolo prevede una proroga di quattro mesi dei termini per l'avvio delle procedure di gara (nomina stazione appaltante e/o pubblicazione del bando) per i primi tre raggruppamenti degli Ambiti⁶⁹⁵. Sempre per dare impulso e certezza alle prossime gare d'Ambito, s'introduce⁶⁹⁶ la possibilità di anticipare alla stazione appaltante l'importo del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara; tale importo viene anticipato dal gestore uscente e rimborsato al medesimo dal concessionario subentrante all'aggiudicazione della gara.

IN ITINERE Disegno di legge per lo sviluppo economico e l'avvio del Piano 'Destinazione Italia' - Le gare per la distribuzione del gas

In vista delle prossime gare di ambito per affidare il servizio di distribuzione del gas per aree sovra comunali, il comma 39 dell'art. 2 interviene sul calcolo del valore industriale residuo (VIR) che, secondo le attuali norme, dovrebbe essere versato dal distributore subentrante al gestore uscente. Tale valore costituisce la base per la determinazione del valore dell'asset regolato su cui l'AEEGSI calcolerà le tariffe di distribuzione per i successivi 12 anni di concessione.

Considerato che le modalità attuali di calcolo del VIR sono diverse da quelle usate per la RAB- *Regulatory Asset Base* (non prevedono la detrazione dei contributi versati dai privati per gli allacciamenti che invece vengono decurtati nella regolazione tariffaria), le differenze dei due valori riscontrate possono risultare anche dell'ordine del 20 per cento. Questo causerebbe, in prospettiva, un aumento delle tariffe di distribuzione a carico dei clienti finali, essendo il VIR più alto.

Pertanto, con la norma, si allinea il valore del VIR a quello della RAB, che è il valore che è preso a riferimento dall'AEEGSI per la determinazione delle tariffe di distribuzione e che rappresenta il valore effettivo dell'impresa di distribuzione gas. Si provvede altresì a chiarire che dal rimborso vanno detratti in ogni caso i contributi privati versati al distributore (quali i contributi pagati dai privati per i loro allacciamenti alla rete di distribuzione). Inoltre, riportando il VIR al valore della RAB si aumenta la possibilità di partecipazione alle gare da parte dei distributori interessati, diminuendo l'esborso finanziario iniziale da versare. Il comma 40 reca la clausola di invarianza finanziaria.

⁶⁹³ Il termine generico previsto è di 7 mesi, elevato a 15 se nell'ambito c'è un Comune capoluogo, elevato a 18 mesi per alcune Provincie.

⁶⁹⁴ Art. 1, comma 16.

⁶⁹⁵ Di cui all'allegato 1 del D.M. 226/2011.

⁶⁹⁶ Art. 1 comma 16-quater.

Il settore idrico

È proseguita l'attività dell'Autorità di settore per giungere a una compiuta revisione dell'assetto tariffario. A tal fine è stato pubblicato il documento per la consultazione che ha illustrato i primi orientamenti in materia di obblighi di separazione contabile per gli esercenti i servizi idrici. Tale documento è essenziale per la definizione delle tariffe, in quanto una compiuta separazione contabile è condizione necessaria per applicare coerentemente un metodo tariffario a regime, al fine di consentire il controllo da parte dei soggetti competenti e di evitare i sussidi incrociati tra le diverse attività svolte. Sono inoltre state approvate modifiche alla disciplina tariffaria che si propongono di favorire gli investimenti nel settore (per i dettagli delle nuove tariffe si veda par.II.14 'Le politiche energetico-ambientali').

Il settore dei trasporti e il trasporto ferroviario

La principale novità è il perfezionamento del quadro istituzionale relativo all'Autorità di regolazione dei Trasporti (si veda par.II.12 'Infrastrutture').

In materia di trasporto ferroviario, il Decreto 'Fare' interviene sulla regolamentazione del settore, dettagliando alcuni aspetti che potranno positivamente influire sulla maggiore apertura del mercato e l'accesso di nuove imprese ferroviarie. In particolare: si modifica la disciplina sui canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria per consentire parità di condizioni nell'utilizzo della rete da parte di tutte le imprese del settore; si stabilisce che la separazione contabile e dei bilanci delle imprese ferroviarie debba fornire la trasparente rappresentazione delle attività di servizio pubblico e dei corrispettivi (anche pubblici) percepiti; sono semplificate le procedure di accesso al mercato nei segmenti di trasporto nazionale passeggeri a media e lunga percorrenza.

FOCUS Tutela dei diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario

A luglio 2013 il Governo ha approvato uno schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento UE 1371/2007, il quale impone una serie di obblighi a carico delle imprese e dei gestori delle infrastrutture ferroviarie a tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Il decreto sarà inviato, per acquisire i prescritti pareri, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni.

La norma è necessaria per rendere effettiva l'applicazione del Regolamento UE 1371/2007 che prevede la costituzione di un organismo di controllo che adotta le misure per garantire una serie di obblighi a carico delle imprese e dei gestori dell'infrastruttura ferroviaria a tutela dei diritti dei passeggeri.

L'organismo individuato è l'Autorità dei Trasporti, che avrà a tal fine il compito di stabilire misure per garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri e di definire il regime sanzionatorio applicabile per inosservanza delle disposizioni stabilite dal Regolamento comunitario.

Lo scopo delle sanzioni è di promuovere la piena applicazione delle garanzie e dei diritti dei consumatori, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi su rotaia e, conseguentemente, la sicurezza di tali servizi.

Il settore dei rifiuti

Per quanto riguarda gli ultimi sviluppi nel settore dei rifiuti si rimanda al paragrafo II.14 'Le politiche energetico-ambientali'. Dal punto della concorrenza rileva la segnalazione dell'Autorità Antitrust inviata al Ministero dell'Ambiente e alle Autorità locali del Lazio, in merito alle criticità di ordine concorrenziale ascrivibili all'assetto di regolazione in materia di rifiuti definito dalla Regione Lazio. Si tratta di criticità idonee a generare delle inefficienze nell'ambito del sistema di gestione dei rifiuti urbani che si riflettono sia sullo sviluppo di filiere concorrenziali nelle fasi del recupero e della valorizzazione dei rifiuti sia, in ultima analisi, sugli oneri per il servizio posti a carico dei cittadini. Secondo l'Antitrust, la scelta di favorire, negli anni, il ricorso allo smaltimento in discarica rispetto a interventi di recupero di materia dalla raccolta differenziata e di energia dai rifiuti indifferenziati, ha ostacolato il raggiungimento di un assetto integrato di gestione dei rifiuti urbani efficiente.

Lo sciopero nei servizi pubblici

A luglio 2013, il Governo ha approvato in via definitiva, dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio di Stato, un regolamento che modifica le norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici. Le modifiche sono tese a meglio definire la distinzione tra le funzioni d'indirizzo e controllo e le funzioni di gestione amministrativo-contabile⁶⁹⁷.

Il settore delle comunicazioni

FOCUS Il settore delle comunicazioni in Italia ⁶⁹⁸

Nel 2012 ogni italiano ha occupato circa 4 ore e 30 minuti della giornata con i servizi digitali, di cui 23 minuti passati sui *social network*, 10 minuti di chiamate effettuate, 21 e-mail o lettere inviate, 30 messaggi inviati, 115 minuti di televisione visti, 276 byte di *e-book* letti.

Nel 2012 il settore delle comunicazioni ha totalizzato ricavi per 61 miliardi di euro, di cui oltre la metà (62 per cento) dovuto alle telecomunicazioni. I media (radio, tv, editoria) hanno rappresentato un quarto del totale (25 per cento), mentre i servizi postali hanno generato il 13 per cento dei ricavi.

Rispetto al 2011, nei tre comparti tlc, media, poste si è assistito ad una contrazione dei ricavi, rispettivamente di 2.620, 1.546 e 209 milioni di euro. Anche l'editoria, la radio e la televisione (soprattutto quella gratuita) risultano in flessione rispetto al 2011, mentre prosegue nell'ultimo anno l'espansione del comparto *on line*.

Da un'analisi comparata dei ricavi pubblicitari nei vari comparti del settore media, si osserva come la sola componente Internet sia in crescita (10 per cento).

⁶⁹⁷ In particolare il regolamento attribuisce in via esclusiva al Coordinatore generale i compiti di gestione dell'Ufficio e riserva al Presidente della Commissione le funzioni d'indirizzo e controllo. Tra i compiti di gestione sono incluse l'individuazione e la ripartizione dei fondi in entrata e in uscita in appositi capitoli, le variazioni al bilancio di previsione, la predisposizione dei mandati di pagamento delle spese e la stipula dei contratti.

⁶⁹⁸ Tratto dalla Relazione Annuale 2013 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, consultabile al seguente link: <http://www.agcom.it/Default.aspx?message=viewrelazioneannuale&idRelazione=30>.

Per quanto riguarda le prestazioni nel servizio postale universale, la ripartizione dei ricavi per operatore vede il gruppo Poste Italiane con l'88 per cento circa, con una riduzione dell'1,6 per cento rispetto all'anno precedente a vantaggio delle altre imprese, che coprono attualmente il 12 per cento del mercato. Il comparto dei servizi di corriere espresso si conferma dinamico, con sette imprese che rappresentano oltre il 90 per cento del fatturato totale.

Per quanto riguarda i servizi di comunicazione, è proseguita nel 2012 la contrazione generalizzata dei minuti di traffico generati da rete fissa (7,5 per cento). Internet *dial up* e telefonia pubblica sono ormai fenomeni trascurabili. È continuata la discesa dei prezzi sia dei servizi sia degli apparecchi telefonici. A livello europeo, il mercato italiano mostra, dopo la Francia, la riduzione dei prezzi più consistente nel periodo 2005-2013. Gli investimenti nel settore risultano costanti, in virtù dell'aumento nella componente mobile (8 per cento) bilanciato dalla contrazione del comparto di rete fissa (6,5 per cento). In aumento il numero di accessi a larga banda in postazione fissa (circa 300.000 in un anno): da dicembre 2010 a marzo 2013 si è passati da 13,06 a 13,82 milioni di accessi.

Prosegue la diminuzione della quota di mercato di Telecom Italia nei servizi a larga banda *retail*, dal 54,1 per cento al 50,6 per cento tra il primo trimestre 2011 e il primo trimestre del 2013.

Aumenta il numero degli utenti mobili che accedono a Internet in mobilità, con lo *smartphone* o la chiavetta: da 22,9 milioni nell'ultimo trimestre del 2010, si è arrivati a 32,5 nel 1° trimestre del 2013.

La rappresentazione sintetica della domanda di Internet in Italia è quella che vede il nostro Paese al quarto posto in Europa per numero di individui che non ha mai avuto accesso a Internet (37,2 per cento contro una media EU27 di 22,4 per cento). Allo stesso tempo, l'Italia è anche il Paese in Europa in cui gli internauti hanno la più alta frequenza di accesso (oltre il 91 per cento accede regolarmente ogni giorno, mentre la media EU27 è del 79 per cento). 38 milioni di italiani dichiarano di accedere ad Internet da qualunque luogo e apparecchiatura, anche se l'accesso alla rete non favorisce, per ora, la gamma di utilizzo delle attività *on line*.

Telecomunicazioni

A giugno 2013 l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha avviato l'analisi dei possibili riflessi dell'operazione di separazione funzionale della rete di accesso di Telecom Italia sulle condizioni di mercato e concorrenziali, nonché sulla regolamentazione dei mercati dell'accesso.

L'esame preliminare della proposta di separazione è terminato a luglio 2013⁶⁹⁹ e, a seguito dei risultati, l'Autorità si appresta a effettuare i successivi passi di un progetto che costituisce un'esperienza con pochissimi precedenti a livello europeo.

Il D.L. 'Proroga termini'⁷⁰⁰ rinvia al 31 dicembre 2014 il divieto, per i soggetti che esercitano attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.

⁶⁹⁹ Si tratta di un'attività funzionale a condurre quella valutazione preliminare che le linee guida BEREC suggeriscono nei casi in cui ci si trovi di fronte ad una separazione societaria (o proprietaria), così da assicurare che la proposta possa produrre vantaggi per la concorrenza e i consumatori.

⁷⁰⁰ D.L. 150/2013.

Settore postale

L'AGCOM ha approvato a giugno 2013 le condizioni generali che disciplinano le modalità di espletamento del servizio postale universale offerto da Poste Italiane agli utenti. Il testo recepisce alcuni importanti innovazioni normative e introduce la possibilità di fruizione, accanto alle forme tradizionali, anche delle versioni telematiche di alcuni servizi postali. Le modifiche introdotte dall'Autorità sono volte a garantire maggiormente l'utenza e a introdurre misure di promozione della concorrenza. In particolare: sono stati ampliati gli obblighi informativi a carico di Poste sulle modalità di erogazione dei servizi; è stato imposto il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione nell'applicazione dei prezzi speciali; ha regolamentato i casi di rinvenimento, nella rete di Poste Italiane, degli invii non recapitati di altri operatori.

Ai fini di una maggiore tutela dell'utenza, Poste Italiane ha accolto l'invito dell'Autorità di estendere, entro la fine del 2013, i termini di giacenza gratuita degli invii senza esito (ad esempio, le raccomandate) da cinque a dieci giorni.

In tema di tariffe del servizio postale l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica uno schema di provvedimento per la definizione delle tariffe massime dei servizi postali rientranti nel servizio universale di Poste Italiane per gli anni 2014-2015, con la possibilità di estendere il meccanismo di controllo delle tariffe anche all'anno 2016⁷⁰¹.

Reti di comunicazione elettronica

Il Consiglio dell'AGCOM ha approvato a luglio 2013 uno schema di regolamento per la tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica.

Lo schema di regolamento è frutto di un'ampia e approfondita riflessione su tutti gli elementi acquisiti nel dibattito sviluppatosi in seno alla comunità d'interesse e dal confronto con i modelli di altri Paesi europei. Il provvedimento mira a contemperare la tutela del diritto d'autore con alcuni diritti fondamentali, quali la libertà di manifestazione del pensiero e di informazione, il diritto di accesso ad internet, il diritto alla *privacy*.

In quest'ottica, l'Autorità assegna carattere assolutamente prioritario alla lotta contro la pirateria 'massiva'.

Il provvedimento -sottoposto a una consultazione pubblica e notificato alla Commissione europea - prevede l'istituzione di un Comitato incaricato, tra l'altro, di sviluppare forme di autoregolamentazione per la diffusione di contenuti digitali legali, di monitorare l'applicazione del regolamento e di formulare all'AGCOM proposte di aggiornamento in relazione ai cambiamenti tecnologici e di mercato.

⁷⁰¹ In particolare, per tutelare l'utenza si propone di non aumentare le tariffe destinate ai consumatori per gli invii singoli di Posta Prioritaria, Raccomandata, Assicurata e Pacco Ordinario, effettuati tipicamente tramite utilizzo delle cassette postali e degli uffici postali. Differentemente, nei mercati degli invii di grandi quantitativi di corrispondenza, dove i servizi sono acquisiti prevalentemente da aziende, l'Autorità, al fine di favorire lo sviluppo della concorrenza, propone di orientare le tariffe ai costi effettivamente sostenuti da Poste Italiane attraverso un lieve aumento dei prezzi al 2015 per i servizi di Posta Prioritaria Non Retail (+9 per cento) e Posta Massiva (+11 per cento circa).

Servizio pubblico radiotelevisivo

E' stato presentato alla Commissione di Vigilanza RAI lo schema del nuovo contratto di servizio tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'azienda. Il contratto, composto di 24 articoli, è improntato a criteri di semplificazione e trasparenza.

L'obiettivo principale è consentire al pubblico di sapere come viene impiegato il canone, e all'Autorità di vigilare sul rispetto degli obblighi, anche attraverso un sistema di controllo più efficace. Viene introdotto l'obbligo per la RAI di rendere riconoscibile in modo immediato che cosa è finanziato dal canone inserendo la frase 'programma finanziato con il contributo del canone' all'inizio o alla fine o nel corso di ciascuna trasmissione⁷⁰².

Si rafforza la tutela dei minori con l'obbligo, anche per le reti generaliste, di trasmettere la programmazione a loro dedicata (con una particolare attenzione all'interesse per le lingue straniere e per la multiculturalità) e la previsione del divieto di trasmettere ogni forma di pubblicità nei canali e nei programmi riservati ai bambini in età prescolare.

Nello svolgere un servizio pubblico, la RAI deve rendere disponibile a ogni cittadino una pluralità di contenuti che rispettino i principi dell'imparzialità, dell'indipendenza e del pluralismo, veicolando principi rivolti a formare una cultura di legalità, di rispetto della persona, di convivenza civile e di forte contrasto a ogni forma di violenza.

Sono stati introdotti due nuovi generi di servizio pubblico televisivo: 'programmi per la valorizzazione della musica' e 'informazione e programmi dedicati allo sviluppo delle competenze e delle culture digitali'.

Per mantenere un alto livello di qualità è previsto un progressivo ampliamento, con una quota pari almeno al 40 per cento, della programmazione di servizio pubblico, su tutti i canali semi-generalisti e tematici. In ogni caso eventuali nuovi canali devono dimostrare la sostenibilità dell'equilibrio economico con gli obiettivi e gli specifici obblighi inerenti all'attività di pubblico servizio.

Sono stati rafforzati i principi di tutela della non discriminazione, non solo femminile, anche con riferimento alla presenza nelle trasmissioni delle associazioni dei consumatori e utenti.

Per soddisfare un'esigenza di trasparenza, più volte manifestata, senza derogare alle norme previste per la tutela della *privacy*, la RAI è obbligata a pubblicare sul proprio sito i dati aggregati relativi alle tipologie di contratto e ai compensi dei propri dipendenti.

Frequenze televisive

Per quanto attiene alle TV locali, il MISE ha individuato, a settembre 2013, criteri trasparenti e non discriminatori per assegnare le frequenze residue e disponibili. Si considerano residue le frequenze pianificate dall'AGCOM per l'emittenza televisiva locale, non assegnate tramite diritto d'uso ad alcun soggetto in un determinato bacino; sono frequenze disponibili quelle non

⁷⁰²

Possono derogare a tale obbligo i telegiornali e il canale tematico *all-news*.

pianificate dall'AGCOM ma temporaneamente libere ed utilizzabili su base non interferenziale, previo esclusivo consenso formale della stessa Autorità.

Il MISE, l'AGCOM e la RAI hanno siglato un accordo che ridisegna il Piano di assegnazione delle frequenze televisive terrestri digitali. Il nuovo Piano ridurrà progressivamente a 22 il numero delle frequenze televisive nazionali, lasciandone quattro (canali 57-60 della banda UHF) che, a partire dalla fine del 2015, saranno a disposizione della banda larga mobile e quindi di una futura seconda gara riservata agli operatori telefonici.

A febbraio 2014 il MISE ha sottoscritto il bando e il disciplinare di gara per altre tre frequenze, rispetto alle sei previste in precedenza, che saranno aggiudicate con una gara riservata ai nuovi entranti e agli operatori televisivi con una o due reti. Tale gara ha l'obiettivo di ampliare il pluralismo nel sistema televisivo e chiudere, quindi, la procedura d'infrazione avviata nel 2006 dalla Commissione Europea per incompatibilità di alcune leggi italiane con le direttive europee, perché garantivano agli operatori analogici la protezione dalla concorrenza nel digitale terrestre. La Commissione Europea, per chiudere la procedura di infrazione, aveva infatti chiesto che ci fosse una riserva di 3 multiplex, il cui diritto di uso sia ceduto per 20 anni ai nuovi entranti e ai piccoli operatori. Aveva chiesto, inoltre, l'applicazione di un tetto di 5 reti per ciascun operatore nazionale, con la cessione del 40 per cento della capacità trasmissiva del quinto multiplex a operatori indipendenti.

Il bando è stato quindi redatto in aderenza a quanto disposto dall'AGCOM e alle indicazioni della Commissione europea. All'asta andranno frequenze che compongono tre reti televisive digitali terrestri nazionali, con un diritto d'uso ventennale non trasferibile per i primi tre anni. Il provvedimento consente di concorrere: per tutti e tre i lotti ai soli nuovi entranti o piccoli operatori (cioè che detengono un solo multiplex); per due lotti agli operatori titolari di due reti in DVB T; a un solo lotto agli operatori integrati, attivi su altre piattaforme con una quota di mercato superiore al 50 per cento della tv a pagamento (SKY). Il bando esclude dalla partecipazione alla gara gli operatori che detengono tre o più multiplex (Mediaset, RAI e Telecom Italia *Media Broadcasting*).

Sussiste l'obbligo per gli aggiudicatari di raggiungere gradualmente la copertura del 51 per cento della popolazione (purché comprendente il 10 per cento della popolazione di ogni regione) entro 5 anni.

Norme in materia di poteri speciali (*Golden Power*)

Il Governo ha avviato il complesso iter di definizione dei regolamenti di attuazione del D.L. 21/2012⁷⁰³ in materia di poteri speciali (meglio noti come '*Golden Power*'), riconosciuti al Governo per la cura di interessi generali e fondamentali per la vita del Paese, con il quale si è inteso allineare la normativa italiana ai principi e alle regole del diritto dell'UE. Ciò anche in considerazione della procedura d'infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti

⁷⁰³ Convertito nella L. 56/2012, recante 'Norme in materia di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni'.

dell'Italia, riguardo alla precedente disciplina, che prevedeva l'esercizio dei poteri speciali (cd. *Golden Share*) con riferimento alle sole società privatizzate.

In particolare, sono stati predisposti tre schemi di DPR, con i quali: sono stati individuati gli attivi nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; sono state definite le procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e sicurezza nazionale; sono state definite le procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

In sintesi, i provvedimenti approvati definiscono gli *asset* strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Nel sistema energetico nazionale: *i*) la rete nazionale di trasporto del gas naturale e le relative stazioni di compressione e centri di dispacciamento e gli impianti di stoccaggio del gas; *ii*) le infrastrutture di approvvigionamento di energia elettrica e gas da altri Stati; *iii*) la rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e relativi impianti di controllo e dispacciamento; *iv*) le attività di gestione connesse all'utilizzo delle reti e infrastrutture di cui ai precedenti punti *i*), *ii*) e *iii*).

Nel settore dei trasporti: *i*) i porti di interesse nazionale; *ii*) gli aeroporti di interesse nazionale; *iii*) la rete ferroviaria di rilevanza per le reti trans-europee.

Nel settore delle comunicazioni: le reti e gli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga. Sono inclusi, gli elementi dedicati, anche laddove l'uso non sia esclusivo, per la connettività (fonia, dati e video), la sicurezza, il controllo e la gestione di reti di accesso di telecomunicazioni in postazione fissa anche nel caso di connessioni atte a fornire a terzi prodotti di accesso disaggregato all'ingrosso, sia fisico che logico, condiviso o affittato (WRL), mediante tecnologia in rame, fibra ottica o miste, ivi incluse le relative infrastrutture di trasporto necessarie.

La disciplina dei poteri speciali in questi settori non si applica alle operazioni societarie nell'ambito di un medesimo gruppo⁷⁰⁴.

Il Governo può esercitare poteri di veto o di autorizzazione condizionata su qualsiasi delibera, atto o operazione delle società che detengono tali *asset* strategici. In caso di acquisto, da parte di un soggetto esterno all'Unione Europea, di partecipazioni societarie di rilevanza tale da determinare il controllo di una società che detenga uno o più attivi di rilevanza strategica, così da configurare un'ipotesi di stabilimento nello Stato dell'acquirente, il Governo inoltre può: condizionare l'efficacia dell'acquisto all'assunzione da parte dell'acquirente d'impegni idonei a garantire la tutela degli interessi pubblici rilevanti; oppure, laddove ciò non sia sufficiente a eliminare il rischio per detti interessi, opporsi all'acquisto.

⁷⁰⁴ In particolare: fusioni, scissioni, incorporazioni, cessioni, anche di quote di partecipazione, quando le relative delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione non comportano il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllata, trasferimenti della sede sociale, mutamento dell'oggetto sociale, scioglimento della società, modifica di clausole statutarie e costituzione o cessione di diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionano l'impiego.

Le procedure per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'attivazione dei poteri speciali prevedono il coordinamento della Presidenza del Consiglio e l'istituzione di un gruppo di coordinamento interministeriale, oltre a disciplinare le modalità operative per il tempestivo esercizio dei poteri speciali. Una volta espletate queste attività, il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, tenuto conto delle risultanze emerse nell'ambito del gruppo di coordinamento, trasmette tempestivamente in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la proposta di esercizio⁷⁰⁵ dei poteri speciali con il relativo schema di provvedimento (ovvero comunica le motivazioni per cui ritiene non necessario l'esercizio dei poteri speciali). La Presidenza del Consiglio comunica al notificante il decreto di esercizio dei poteri speciali il giorno stesso, dando contestuale comunicazione della sua adozione alle competenti Commissioni parlamentari.

Gli schemi dei decreti devono essere trasmessi al Parlamento e al Consiglio di Stato, nonché alle Autorità indipendenti di settore, per i pareri di competenza.

Per il solo settore della difesa e sicurezza nazionale, il DPR nel quale vengono individuate le procedure per l'attivazione dei poteri speciali è stato approvato a febbraio 2014⁷⁰⁶. È previsto il rafforzamento dei poteri di coordinamento del Presidente del Consiglio, i cui aspetti verranno declinati in un successivo DPCM. Inoltre, tale DPR introduce disposizioni per: *i)* assicurare le modalità di coordinamento delle attività di monitoraggio delle determinazioni assunte dal Governo con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali; *ii)* individuare nella Presidenza del Consiglio l'autorità competente all'irrogazione delle eventuali sanzioni amministrative pecuniarie; *iii)* sottrarre al diritto di accesso delle informazioni, dati e notizie contenuti nei documenti originati dalla PA o dai privati per le finalità dell'esercizio dei poteri speciali.

La 'legge europea'

La tempestività nel recepimento della legislazione comunitaria è condizione necessaria per conseguire gli obiettivi indicati nelle direttive. Dal quadro di valutazione del mercato interno (*Internal Market Scoreboard*) pubblicato a febbraio 2013 dalla Commissione europea⁷⁰⁷ l'Italia risulta uno dei Paesi che hanno realizzato i maggiori progressi nella riduzione del deficit di recepimento della normativa UE, diminuito dal 2,4 per cento di sei mesi fa allo 0,8 per cento del 2014. Oltre al deficit di trasposizione, nel 2013 il Governo ha riaffermato la volontà di ridurre, l'elevato numero di procedure d'infrazione che, da molti anni, grava sul Paese.

⁷⁰⁵ La proposta di esercizio dei poteri speciali deve indicare dettagliatamente le minacce di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza, al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, nonché l'impossibilità di esercizio dei poteri nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. La disposizione è dettata al fine di garantire il rispetto del criterio imposto dall'ordinamento comunitario che vieta l'adozione di misure più severe di quelle strettamente necessarie a salvaguardare gli interessi pubblici relativi alla sicurezza, al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

⁷⁰⁶ DPR 35/2014.

⁷⁰⁷ http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

A tal fine, ad agosto 2013 sono state approvate dal Parlamento la Legge di Delegazione Europea e la Legge Europea 2013⁷⁰⁸ che recepiscono i due DdL Comunitaria del 2011 e del 2012, non approvati nella scorsa legislatura. A novembre, inoltre è stato presentato il Disegno di Legge di Delegazione Europea 2013 - secondo semestre, e il Disegno di Legge Europea 2013-bis con disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello europeo.

La Legge di Delegazione Europea ha permesso di dare il via all'iter di recepimento di 40 direttive europee che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse in diverse materie. Gli schemi di decreti legislativi che completano il recepimento sono stati già emanati per le seguenti normative: *i*) diritto all'interpretazione e alla traduzione dei procedimenti penali; *ii*) diritti dei pazienti per l'assistenza sanitaria da e per l'estero e misure per agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato Membro (si veda par. II.4 'Sanità'); *iii*) codice comunitario per i medicinali ad uso umano; *iv*) quadro comunitario per la gestione responsabile del combustibile nucleare esaurito; *v*) protezione degli animali utilizzati a fini scientifici; *vi*) rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini di Paesi terzi di lavorare e soggiornare in uno Stato Membro (si veda par. II.7 'Welfare e povertà'); *vii*) protezione delle vittime e tratta di essere umani.

La Legge di Delegazione contiene, inoltre, la delega al Governo in materia di: *i*) sanzioni in caso di violazioni di atti normativi dell'Unione Europea non trasfusa in norme nazionali; *ii*) emissioni industriali; *iii*) efficienza energetica; *iv*) *status* dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo; *v*) attribuzione della qualifica di rifugiato; *vi*) requisiti per i quadri di bilancio degli Stati Membri; *vii*) gestioni di fondi di investimento alternativi; *viii*) attuazione della normativa comunitaria in materia di imposta sul valore aggiunto; *ix*) istituzione di un sistema di licenze per le importazioni di legname e di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso.

Alla Legge di Delegazione Europea bis è affidato il recepimento di 15 direttive, i cui termini di recepimento non sono ancora scaduti, e l'attuazione di alcuni atti dell'Unione. Alcune di queste direttive riguardano: *i*) accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione; *ii*) risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori; *iii*) sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi; *iv*) bilanci d'esercizio e bilanci consolidati di alcune tipologie di imprese; *v*) disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. Inoltre sono conferite le deleghe al Governo in materia di: *i*) vigilanza dei enti creditizi; *ii*) fondi europei per il *venture capital*; *iii*) agenzie di *rating* del credito; *iv*) semplificazioni nello scambio di informazioni tra le autorità degli Stati Membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di *intelligence*

⁷⁰⁸ L. 96/2013 e L. 97/2013. La legge 234/2012, ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. La legge comunitaria annuale prevista dalla L. 11/2005 è, infatti, sostituita da due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea, e la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.